



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT.

/S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA QUINTA COMMISSIONE
S E D E

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA SESTA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: Adozione del programma straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna (P/ 125).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame delle Commissioni presiedute dalle SS.VV. Onorevoli, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codeste Onorevoli Commissioni ritenessero utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, possono richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Ganau
Giuseppe Ganau



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

P/125

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento


di iniziativa della *Giunta regionale*

concernente:

Adozione del programma straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.

è assegnato per l'espressione del parere alla **Quinta e Sesta** Commissione permanente.

IL PRESIDENTE



P/152



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 15h13

Cagliari, 1 SET. 2016

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

SEDE


Oggetto: Adozione del programma straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.

Si trasmette in allegato, per l'esame delle competenti Commissioni consiliari, per l'espressione di un parere, copia della deliberazione n. 46/4, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 agosto 2016.

Il Presidente
Francesco Pigliaru

Dir. Gen. Pres.
Resp. Segreteria di Giunta

A. De Martini *e*
L. Veramessa *LV*



SC 10 5^a e 6^a

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA
1 SET 2016
M



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estratto del verbale della Giunta Regionale del 10 agosto 2016.

Presiede:

Francesco Pigliaru

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Gianmario Demuro

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica

Cristiano Erriu

~~Difesa dell'ambiente~~

~~Donatella Emma Ignazia Spano~~

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Elisabetta Giuseppina Falchi

Turismo, artigianato e commercio

Francesco Morandi

Lavori pubblici

Paolo Giovanni Maninchedda

Industria

Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Claudia Firino

Igiene e sanità e assistenza sociale

Luigi Benedetto Arru

Trasporti

Massimo Deiana

Assiste il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Si assentano:

Gli Assessori Piras e Maninchedda dalla deliberazione n. 35 alla fine della seduta.

5 e 6





**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 46/4 DEL 10.8.2016

Oggetto: Adozione del programma straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 è stata istituita l'Unità di Progetto le cui funzioni sono state disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana". La predetta Unità di progetto ha elaborato, su preciso mandato della Giunta regionale, il Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) 2015-2017 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014, successivamente approvato dalla Commissione europea e definitivamente approvato dalla Giunta regionale, con la deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015.

Al riguardo, il Presidente informa che il Piano è stato aggiornato alla luce dei risultati finora ottenuti e in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica. In particolare, i traguardi positivi raggiunti, ovvero la netta diminuzione, nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016, del numero complessivo dei focolai nei suini domestici, confermano la validità degli obiettivi del programma 2015-2017 che, tuttavia, è necessario precisare in modo più puntuale. Uno fra tutti, l'obiettivo precipuo per il 2017 sarà l'eradicazione della malattia da tutti gli allevamenti suinicoli della Sardegna. Inoltre, le misure già previste dal Programma 2015-2017 saranno confermate o aggiornate in relazione ai predetti mutamenti intervenuti.

Il Presidente riferisce che il Programma straordinario 2017 (Allegato A) è stato trasmesso formalmente, in data 30 maggio 2016, al Ministero della Salute al fine dell'istruttoria di competenza e del successivo inoltro alla Commissione Europea che, nel prossimo mese di novembre 2016, discuterà lo stesso. A tale riguardo, è bene precisare che il Programma in parola, entro tale termine, potrà essere ulteriormente modificato al fine della sua approvazione da parte della Commissione europea.





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4

DEL 10.8.2016

Il Presidente ricorda, inoltre, che sono state poste in essere dall'Unità di progetto numerose attività finalizzate all'eradicazione della malattia, costituite, tra l'altro, da provvedimenti volti a disciplinare e coordinare le funzioni in capo alle diverse strutture del sistema regione e del sistema sanitario regionale interessate all'attuazione del Piano straordinario: attività questa che ha consentito, per la prima volta, di concentrare le risorse regionali sull'obiettivo della eradicazione della PSA.

Uno degli aspetti più importanti che il lavoro, congiunto e finalizzato, ha prodotto è stata la proposizione e l'attivazione, nell'ambito dell'attività in capo all'Assessorato dell'Agricoltura, di diverse misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) per sostenere e migliorare la competitività delle aziende suinicole che operano regolarmente e nel rispetto della pratica del benessere animale. Queste misure, finanziate con le risorse comunitarie della PAC, rappresentano una novità assoluta e, per ora, un esempio unico, a livello nazionale e comunitario, e costituiscono una grande opportunità per l'intero settore suinicolo regionale che può così superare l'enorme gap determinato dalla presenza della PSA, recuperando competitività e valorizzando, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie, una tradizione che rischia irrimediabilmente di andare perduta.

Nella visione di sviluppo delle aree interne, la Giunta regionale vuole promuovere, con queste misure, anche l'allevamento del maiale nella forma moderna del semibrado controllato che, coniugando la tradizione con l'innovazione, può valorizzare le produzioni tipiche nel rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela del consumatore e ad esaltare la qualità dei prodotti regionali.

Il Presidente sottolinea che il raggiungimento di questo obiettivo di prospettiva non può prescindere dalla creazione di un marchio che possa identificare e qualificare una filiera del suino, allevato in Sardegna, e dei suoi prodotti derivati che possono rappresentare, così come in altre realtà simili per territori e tradizioni, un fattore di sviluppo per le aree rurali vocate all'allevamento estensivo in forma controllata e certificata.

In funzione di questo obiettivo, l'Assessore dell'Agricoltura ha già avviato il percorso volto alla creazione di un marchio di qualità dei prodotti sardi, tra cui avrà una specifica rilevanza quello delle carni suine sarde e dei loro derivati, coinvolgendo tutti gli attori della filiera.

Il Presidente riprende per richiamare un altro dei fattori che viene spesso indicato dalle stesse amministrazioni comunali quale possibile fattore limitante rispetto alla riemersione, rappresentato dall'utilizzo delle terre gravate da uso civico.

Su questo aspetto l'Assessorato all'Agricoltura ritiene che sussistano i presupposti per superare questo possibile limite, applicando quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 12/1994 che individua un istituto denominato "riserva d'esercizio" con cui il Comune interessato può stabilire che





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONI AUTONOME DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4

DEL 10.8.2016

l'esercizio del diritto di uso civico sia riservato solo ad alcuni dei titolari del diritto stesso, tramite apposite concessioni.

Il paragrafo 6.1 dell'allegato al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 953/DecA/53 del 31.7.2013 specifica quali siano i presupposti per l'utilizzo dell'istituto e il procedimento che deve essere seguito.

Elemento di rilievo è che la riserva d'esercizio può essere autorizzata anche in assenza del Piano di Valorizzazione delle terre civiche e su questo aspetto l'Assessorato dell'Agricoltura, anche avvalendosi dell'Agenzia ARGEA, fornirà l'assistenza necessaria ai comuni interessati.

Infine, nell'Allegato B sono specificati e descritti tutti gli interventi, nell'ambito del PSR, che concorrono a creare le condizioni di sviluppo per il settore suinicolo e, tra queste, assume particolare rilievo la misura 14 relativa al benessere sugli animali.

La disponibilità di tali rilevanti risorse rende ancora più evidente la necessità di considerare l'eradicazione della PSA una pre-condizione ineludibile e determinante.

A tale riguardo, il Presidente, nel ricordare che il pascolo abusivo brado costituisce, ad oggi, il principale fattore di diffusione della malattia, fa presente che diverse sono state le misure e gli interventi volti al contrasto delle aziende irregolari, sia di carattere repressivo/sanzionatorio, sia quelle volte a favorire la spontanea emersione degli allevatori irregolari, limitando le conseguenze economiche connesse alle violazioni rilevate. La disciplina nazionale dettata dal D.Lgs. n. 200/2010, che individua norme di profilassi veterinaria per regolare l'identificazione e la registrazione dei suini, prevede rilevanti sanzioni in correlazione alle specifiche violazioni, non sempre proporzionate all'effettivo valore della tipologia di allevamento. Ed è di tutta evidenza che tale quadro normativo non rappresenti un incentivo al ravvedimento degli allevatori illegali.

Alla luce di quanto sopra, continua il Presidente, con il "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015", adottato con determinazione prot. 10887, n. 2 dell'8.6.2015 dal Responsabile dell'Unità di progetto, è stata concessa, previo accordo con il Ministero della Salute e della Commissione Europea che hanno approvato detto Piano, una finestra temporale di 7 mesi (da giugno al 30 novembre 2015) nell'arco della quale gli allevatori non registrati hanno avuto la possibilità di regolarizzare la loro attività con la conseguente estinzione delle sanzioni a seguito dell'osservanza delle prescrizioni impartite dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali. Il numero di allevatori che ha usufruito di tale opportunità, pari a 476, è stato significativo e tale da





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4

DEL 10.8.2016

dimostrare la valenza del provvedimento, ma non sufficiente, per antichi retaggi e da una eredità di deficit di credibilità dell'amministrazione pubblica, a far emergere la totalità degli allevatori irregolari.

Di conseguenza, rileva il Presidente, poiché spesso l'illegalità degli allevamenti è strettamente connessa al pascolo brado, questo ha determinato la necessità di intervenire, in modo incisivo, con lo strumento repressivo del depopolamento effettuato a seguito dell'attività posta in essere di avvistamento di suini liberi e non identificati.


Questa incisività e determinazione nell'affrontare il fenomeno ha determinato anche la consapevolezza, negli allevatori irregolari, che il tempo degli annunci e delle dichiarazioni d'intenti è terminato e la lotta alla PSA è diventato un impegno reale e concreto.

Il diffondersi di questa consapevolezza e la constatazione che gli incentivi del PSR sono una occasione irripetibile ha spinto anche gli irregolari che non avevano colto l'occasione offerta dal Programma 2015 a sollecitare gli amministratori locali a farsi portavoce, presso l'Unità di progetto, della richiesta di una ulteriore possibilità di regolarizzazione con una applicazione attenuata delle sanzioni.

Il Presidente, nella consapevolezza che il confronto è sempre utile e serve anche a provare la buona fede degli interlocutori, dall'inizio dell'anno in corso ha disposto che venisse avviato con il Ministero un confronto volto a verificare la possibilità di offrire agli allevatori non registrati un'ulteriore apertura per la loro regolarizzazione attenuando, per quanto possibile, le pesanti conseguenze economiche delle sanzioni previste dal citato D.Lgs. n. 200/2010. A tale proposito, il Ministero della Salute, su input dell'Unità di progetto, ha formulato un'interpretazione normativa dell'articolo 9, comma 11 del citato D.Lgs. n. 200/2010 che la Regione intende far propria. In base a tale interpretazione, gli allevatori non registrati che volessero regolarizzarsi, potranno presentare specifica dichiarazione di autocertificazione (tramite ufficio SUAP) per l'avvio dell'attività e usufruire del beneficio dell'estinzione delle sanzioni previste dal suddetto articolo 9, mediante attuazione delle prescrizioni impartite dai Servizi veterinari entro il termine di 15 giorni previsto dalla norma.

Il Presidente, nel rinviare la disciplina del procedimento e del necessario raccordo con il coordinamento regionale SUAP a un atto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, precisa quanto segue:

- tali misure di favore saranno riconosciute solo a quanti intendano, tramite ravvedimento operoso, regolarizzare l'esercizio delle attività condotte illegalmente, alla condizione che siano rispettati tutti i parametri e le norme in materia di biosicurezza e sanità;





REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4

DEL 10.8.2016

- l'eventuale estinzione delle sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 200/2010 non esclude l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Regolamento di polizia veterinaria o da altre disposizioni legislative;
- le direttive di coordinamento tra i processi di regolarizzazione e le attività di depopolamento saranno disciplinate dal Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2016, che sarà adottato dal Responsabile dell'Unità di progetto.

Il Presidente riferisce, inoltre, che sia l'attività condotta dall'Unità di progetto che le diverse attività di audit effettuate dal Ministero della Salute e dalla Commissione europea hanno evidenziato forti criticità nei controlli e nel monitoraggio dell'insorgere e dello sviluppo della malattia nelle aziende e nell'osservanza delle prescrizioni alle medesime dettate dai Servizi veterinari. Tale circostanza, ritiene il Presidente, necessita un intervento unitario più vigoroso del mero coordinamento delle attività in capo ai predetti Servizi veterinari da parte dell'Unità di progetto, che si sostanzia nell'individuazione di un nucleo operativo di dirigenti veterinari e ausiliari, altamente specializzati, adibiti alle attività di controllo e monitoraggio delle aziende. In particolare, il costituendo nucleo:

- effettuerà un'ulteriore attività di verifica, controllo e affiancamento rispetto a quella già eseguita dai Servizi veterinari e sarà articolata in una programmazione sistematica di controlli plurimi sull'attività di ogni azienda, al fine di monitorare il puntuale adempimento delle prescrizioni ricevute;
- agevolerà l'attività di individuazione del sommerso negli allevamenti suinicoli e di movimentazione illegale negli agriturismo e nelle attività di ristorazione;
- fornirà un utile supporto per la gestione delle emergenze sanitarie, quali l'estinzione dei focolai;
- supporterà le attività di depopolamento di suini rinvenuti al pascolo brado;
- supporterà i controlli ufficiali durante la stagione venatoria.

A tal fine, il Presidente spiega che tale gruppo specializzato sarà coordinato dal Responsabile di Progetto, nell'ambito delle funzioni al medesimo riconosciute dalla legge regionale n. 34/2014, mentre il personale necessario, formato da Dirigenti Veterinari e ausiliari, dovrà possedere un'idonea professionalità, e sarà così reperito:

- attivazione di una procedura di assegnazioni temporanee e comandi dal Sistema regione;





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4

DEL 10.8.2016

- esperimento di apposite procedure selettive da parte di una o più aziende sanitarie locali o dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna (IZS) che provvederà/anno, contestualmente, all'acquisizione dei mezzi tecnici/di trasporto necessari per lo svolgimento delle attività.

Le risorse necessarie per far fronte alla costituzione e all'operatività di tale Gruppo speciale di Intervento saranno poste in carico al capitolo di spesa specificamente individuato dalla L.R. n. 34/2014 in quanto destinate all'attuazione del Piano straordinario di eradicazione della peste suina.

Il Presidente evidenzia che il processo di regolarizzazione delle aziende illegali è dettato dalla necessità di perseguire l'eradicazione della peste suina, ragion per cui questo percorso sarà condotto dall'amministrazione parallelamente alle attività di depopolamento dei suini rinvenuti al pascolo brado. Al fine di consentire a coloro che intendono ravvedersi operosamente di provvedere agli adempimenti, le attività di depopolamento su larga scala, saranno riprese dopo 60 giorni dall'emanazione del citato decreto assessoriale contenete le puntuali indicazioni per la regolarizzazione. L'Amministrazione regionale, infatti, ritiene necessario concedere uno spazio temporale congruo affinché i predetti soggetti possano attivarsi per porre in essere tutte le attività a ciò necessarie, nella consapevolezza che, pur permanendo tale possibilità, oltre il predetto termine, saranno attuate tutte le misure necessarie a contrastare in modo generalizzato il pascolo brado e la detenzione illegale dei suini.

Il Presidente rileva, inoltre, che il persistere della peste suina africana è purtroppo ascrivibile anche ad un fattore sociologico su cui è necessario intervenire mediante un'adeguata campagna di informazione e comunicazione. A tale riguardo, evidenzia che il Responsabile dell'Unità di progetto, nell'ambito delle direttrici del Programma di eradicazione, ha disciplinato il coordinamento delle diverse attività di comunicazione condotte all'interno dell'Amministrazione, relative alla malattia in parola, tra cui ricorda l'elaborazione del Piano di comunicazione, un'attività di informazione attuata attraverso tutti i mass media (televisioni, social network, radio etc.), la creazione di un apposito speciale, nel sito istituzionale, in cui sono raccolti e resi accessibili tutti gli interventi e le attività posti in essere dall'Unità di progetto. Non meno rilevanti sono state, inoltre, le attività di formazione condotte nel mondo venatorio legato alla caccia al cinghiale e quelle previste per gli allevatori.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ritiene, altresì, utile investire l'Agenzia Laore del compito di:

- diffondere, attraverso un'adeguata attività di informazione, le misure individuate nella presente deliberazione nelle aree ritenute a maggior rischio di diffusione della peste suina africana così come individuate nelle cartografia del rischio presente nell'allegato A, attivando punti di





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMIA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4

DEL 10.8.2016

informazione temporanei nei Comuni interessati che mettano a disposizione idonei locali a titolo gratuito;

- diffondere le migliori pratiche attuate nella regione spagnola dell'Estremadura attraverso un confronto diretto con alcuni esponenti del mondo degli allevatori sardi con quello spagnolo, nell'ambito delle attività ricadenti nella misura 1 del PSR, non appena attivata dall'Autorità di gestione del FEARS.

A tale ultimo proposito, ricorda il Presidente, l'Amministrazione regionale intende avvalersi dell'utile e virtuoso esempio dell'attività di eradicazione della peste suina condotta in Spagna, attraverso la preziosa collaborazione del Prof. Vizcaino, componente dell'Unità di progetto.

Tanto premesso, il Presidente propone alla Giunta di:

- adottare il Programma straordinario 2016/2017 per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana 2017, che aggiorna il Piano straordinario 2015-2017 (Allegato A) e di procedere alla trasmissione del predetto Programma straordinario alle competenti Commissioni consiliari per l'espressione di un parere;
- dare mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità di adottare un apposito decreto in cui definisca, in modo puntuale, il procedimento relativo alla regolarizzazione delle aziende illegali e il necessario raccordo con il coordinamento regionale SUAP e con l'attività di depopolamento nei limiti sopra indicati;
- dare mandato al Responsabile dell'Unità di progetto, avvalendosi di tutte le strutture del sistema sanitario regionale e delle strutture del sistema regione, di avviare tutte le attività per la costituzione del Gruppo specializzato di intervento per effettuare le verifiche, i controlli e i monitoraggi delle attività in capo ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, nonché i depopolamenti secondo le direttive sopra indicate;
- dare mandato all'Agenzia Laore di predisporre tutte le attività utili per:
 - 1) diffondere, attraverso un'adeguata attività di informazione, le misure individuate nella presente deliberazione nelle aree ritenute a maggior rischio di diffusione della peste suina africana così come individuate nella cartografia del rischio presente nell'allegato A, attivando punti di informazione temporanei nei Comuni interessati che mettano a disposizione idonei locali a titolo gratuito;
 - 2) organizzare, nell'ambito delle attività ricadenti nella misura 1 del PSR, non appena attivata dall'Autorità di gestione del FEARS, un programma di confronto tra il mondo degli





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4
DEL 10.8.2016

allevatori sardi e spagnoli con la partecipazione dell'Unità di progetto, per diffondere le migliori pratiche attuate nella regione spagnola dell'Estremadura nell'ambito dell'eradicazione della peste suina africana;

- dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, avvalendosi anche dell'Agenzia ARGEA, di fornire ai comuni interessati l'assistenza necessaria per applicare, ove necessario, l'istituto denominato "riserva d'esercizio" ai fini dell'utilizzo delle terre civiche.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza in qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto

DELIBERA

- di adottare il Programma straordinario 2016/2017 per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana 2017, che aggiorna il Piano straordinario 2015-2017 (Allegato A) e di procedere alla trasmissione del predetto Programma straordinario alle competenti Commissioni consiliari per l'espressione di un parere;
- di dare mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità di adottare un apposito decreto in cui definisca, in modo puntuale, il procedimento relativo alla regolarizzazione delle aziende illegali e il necessario raccordo con il coordinamento regionale SUAP, nei limiti sopra indicati;
- di dare mandato al Responsabile dell'Unità di progetto, avvalendosi di tutte le strutture del sistema sanitario regionale e delle strutture del sistema regione, di avviare tutte le attività per la costituzione del Gruppo specializzato di intervento per effettuare le verifiche, i controlli e i monitoraggi delle attività in capo ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, nonché i depopolamenti secondo le direttive sopra indicate;
- di dare mandato all'Agenzia Laore di predisporre tutte le attività utili per:
 - 1) diffondere, attraverso un'adeguata attività di informazione, le misure individuate nella presente deliberazione nelle aree ritenute a maggior rischio di diffusione della peste suina africana così come individuate nella cartografia del rischio presente nell'allegato A, attivando punti di informazione temporanei nei Comuni interessati che mettano a disposizione idonei locali a titolo gratuito;
 - 2) organizzare, nell'ambito delle attività ricadenti nella misura 1 del PSR, non appena attivata dall'Autorità di gestione del FEARS, un programma di confronto tra il mondo degli





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/4
DEL 10.8.2016

allevatori sardi e spagnoli con la partecipazione dell'Unità di progetto, per diffondere le migliori pratiche attuate nella regione spagnola dell'Estremadura nell'ambito dell'eradicazione della peste suina africana;

- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, avvalendosi anche dell'Agenzia ARGEA, di fornire ai comuni interessati l'assistenza necessaria per applicare, ove necessario, l'istituto denominato "riserva d'esercizio" ai fini dell'utilizzo delle terre civiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Alessandro De Martini

Il Presidente

F.to Francesco Pigliaru



Allegato A alla Delib.G.R. n. 46/4 del 10.8.2016

Bozza programma PSA 2017

PROGRAMMA STRAORDINARIO 2017 PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA DALLA SARDEGNA

Premessa

Il presente programma rappresenta un aggiornamento del Programma straordinario 2015-2017 per la eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) 2015-2017, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 (qui di seguito indicato come "programma 2015-2017"), alla luce dei risultati finora ottenuti ed in considerazione della evoluzione della situazione epidemiologica.

1. Recente evoluzione della malattia in Sardegna

Nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 il numero complessivo dei focolai nei suini domestici è nettamente diminuito rispetto agli anni precedenti. L'obiettivo di confinare la PSA nelle Province di Nuoro ed Ogliastra ed in quelle aree delle altre Province ove la malattia è ancora presente nei cinghiali è stato raggiunto. Anche nei cinghiali, la tendenza è, in generale, di un lieve miglioramento della situazione, anche se ancora fonte di preoccupazione. La "emergenza PSA" degli anni 2011/2013 si è assestata su livelli decisamente più bassi, soprattutto considerando l'incidenza dei focolai nel domestico. Tuttavia:

- nelle Province di Nuoro ed Ogliastra, tradizionale serbatoio del virus, numerosi allevamenti non sono stati ancora sottoposti ai controlli sanitari previsti ed il pascolo brado illegale dei suini – principale fattore di rischio di malattia - deve ancora essere adeguatamente contrastato in alcuni Comuni, sebbene gli interventi di abbattimento già attuati abbiano avuto un certo effetto dissuasivo;
- anche al di fuori dell'area storicamente endemica, si rilevano in molti allevamenti condizioni di biosicurezza generali non adeguate e non-conformità alle norme di variabile gravità;
- a fronte di una tendenza ad un generale miglioramento della situazione epidemiologica sia nei suini domestici che nei cinghiali, la persistenza del virus PSA nei cinghiali in alcune zone dell'isola è fonte di preoccupazione: in alcuni casi si osserva una situazione difficile, ad esempio l'areale di Buddusò, seppure in assenza delle condizioni di promiscuità tra cinghiali e suini domestici allevati allo stato brado.



2. Descrizione dell'aggiornamento del programma

I risultati finora ottenuti e la situazione epidemiologica sopra descritta confermano la validità degli obiettivi del programma 2015-2017. Rispetto alle attività descritte nel detto Programma si ritiene, tuttavia, di precisare che l'obiettivo per il 2017 sarà di eradicare la malattia da tutti gli allevamenti suinicoli della Sardegna, intervenendo in modo efficace e definitivo sulla pratica illegale del pascolo brado ancora esistenti in Barbagia ed Ogliastra. E' probabile che controlli più capillari ed efficaci in queste ultime due aree, in aziende e comuni nei quali non sono stati attuati fino ad ora controlli adeguati, possano comportare un aumento dell'incidenza di focolai di infezione più elevato rispetto al 2015; questa eventualità non necessariamente deve essere interpretata come un peggioramento della situazione epidemiologica. Non si potranno altresì escludere focolai sporadici di malattia nei suini domestici anche legati alla persistenza della malattia nei selvatici, nei quali prevedibilmente sarà presente anche nel 2017.

3. Misure del programma

3.1 Riassunto delle misure

Si confermano le misure già previste nel programma 2015-2017, in particolare:

- depopolamento dei suini mantenuti allo stato brado;
- intensificazione delle attività di sorveglianza e miglioramento dei livelli di biosicurezza;
- rafforzamento dei sistemi informativi e dei relativi flussi tra il livello territoriale, l'UDP e il nodo regionale e l'Autorità centrale;
- verifica dello stato di attuazione del Piano da parte dell'UDP attraverso visite ispettive presso le singole AASSLL.

3.2 Organizzazione, supervisione e ruolo delle parti interessate

L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana, istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014 e successivamente integrata con le deliberazioni n. 5/6 del 6.2.2015 e n. 43/1 dell'1.9.2015, ha rappresentato un modello organizzativo efficace che viene pertanto confermato.

Vengono confermate altresì le altre strutture organizzative già previste dal programma 2015-2017 (vanno esplicitate).

3.3 Descrizione dell'area geografica ed amministrativa in cui il programma sarà implementato

Il territorio della Regione Sardegna.



3.4 Descrizione delle misure del programma

3.4.1 Informazione, formazione, comunicazione

Si prevede la prosecuzione delle campagne di informazione per gli allevatori ed una intensificazione di quelle destinate ai cacciatori.

3.4.2 Lotta al suino irregolare ed al pascolo non-controllato (brado)


Le misure previste nel programma 2015-2017 vengono confermate, con le seguenti modifiche:

- ai fini delle azioni di cui ai punti 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, la mappa del rischio è stata aggiornata sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica e dei risultati dei controlli finora effettuati (vedi mappa qui di seguito). Anche in considerazione dell'evoluzione epidemiologica corrente, i parametri impiegati nella valutazione del rischio verranno rivisitati e la mappa del rischio allegata sarà periodicamente aggiornata;
- obiettivo della valutazione del rischio è la divisione del territorio regionale in almeno due livelli: 1) Zona infetta o ad alto rischio - 2) zona non infetta e a basso rischio: attualmente ogni singolo Comune è stato incluso in una fascia di rischio (da 1 a 4). Nel corso del 2017 si intendono concentrare le azioni di controllo della malattia nei Comuni a maggiore rischio localizzati nella zona infetta;
- alla luce delle incoraggianti attività finora svolte e dei risultati ottenuti, gli interventi di abbattimento dei suini bradi e di smaltimento delle loro carcasse saranno condotti da squadre di abbattimento formate dal Corpo delle Guardie Forestali, dall'Ente Foreste e dai servizi veterinari delle AASSLL;
- in alcuni comuni dell'area storicamente endemica, la situazione del pascolo brado – pur in assenza di dati certi ed aggiornati – ha indotto alla creazione di un livello di specifico maggior rischio di persistenza dell'infezione (comuni indicati in viola nella mappa del rischio allegata).

In caso di aziende non registrate o comunque irregolari, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.



Mapa del rischio PSA in Sardegna



3.4.3 Miglioramento della biosicurezza aziendale / 3.4.4 Controlli nelle aziende suinicole e attività di sorveglianza clinica, sierologica e virologica

Le misure previste nel programma 2015-2017 vengono confermate.

Il requisito di ammissibilità ai compensi previsti dalla misura 14 includerà la qualifica di azienda "certificata" per PSA. Al fine della assegnazione di tale qualifica a nuovi allevamenti, i Servizi Veterinari assegnano un numero di identificazione e successivamente sottopongono l'allevamento ad un controllo ufficiale durante il quale prelevano campioni di sangue per i test diagnostici per la PSA, verificano le condizioni igienico- sanitarie, di benessere degli animali e dei requisiti di biosicurezza strutturali e gestionali delle aziende. Le irregolarità riscontrate dovranno essere sanate entro un periodo non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibile erogazione di sanzioni amministrative in conformità con il Decreto Legislativo n. 200 del 2010 e dal Regolamento di polizia veterinaria.

In caso di riscontro di irregolarità in aziende che abbiano già conseguito la qualifica di "certificata", la qualifica sarà sospesa. Qualora la irregolarità sia di minore entità, la qualifica sarà ripristinata alla risoluzione della irregolarità stessa.

Si conferma altresì che il pascolo dei suini al di fuori delle strutture e recinti aziendali rimane vietato nell'intero territorio della Sardegna.

3.4.4 Controlli su macellerie, ristoranti e aziende agrituristiche

Si confermano le misure del programma 2015-2017, rimodulate in base all'esperienza e alle evidenze maturate nell'anno precedente; le attività verranno concentrate nei comuni ed aree a maggiore rischio e terranno conto della stagionalità delle attività di molte delle strutture interessate.

3.4.5 Eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e disciplina della caccia al cinghiale

Si confermano le misure previste nel programma 2015-2017.

In particolare le principali misure includono:

- analisi epidemiologica della situazione con revisione dell'area infetta per il selvatico;
- gestione dell'attività venatoria attraverso:
 - a. censimento di tutte le compagnie di caccia e di tutti i siti di raccolta delle carcasse dei cinghiali cacciati, all'interno dell'area infetta di cui all'allegato;
 - b. l'autorizzazione di tali centri di raccolta con la verifica puntuale dello smaltimento dei visceri in applicazione delle norme vigenti, in particolare per evitare la dispersione di



materiale potenzialmente infetto;

- c. il controllo sierologico e virologico di tutti i cinghiali cacciati nella campagna venatoria, all'interno dell'area infetta di cui all'allegato;
- d. il controllo sierologico di un campione di cinghiali cacciati, per ciascun macroareale non infetto, ai fini della sorveglianza epidemiologica;
- e. implementazione di un adeguato livello di biosicurezza negli allevamenti domestici situati nelle aree infette per il selvatico.

Ulteriori misure potranno essere previste e messe in atto alla luce della evoluzione della malattia nel corso del 2016 e dei risultati su campioni ottenuti nel corso della campagna venatoria 2016/2017.

3.4.6 Notifica della malattia

Si confermano le misure previste nel programma 2015-2017.

Si prevede di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei flussi informativi mettendo in comunicazione i diversi livelli coinvolti e comprendendo anche l'aspetto diagnostico.

3.4.7 Popolazioni animali soggette alle misure del programma

Popolazione suina domestica: dai dati registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) relativi alla consistenza di aziende suine e di capi presenti in Sardegna al 31.03.2016 di 175.508 animali suddivisi in 17.447 strutture in funzione, incluse alcune centinaia di nuove aziende registrate nel corso del 2015, nel quadro della lotta al suino irregolare. Il numero dei suini bradi detenuti illegalmente allo stato brado è ora stimato in circa 3/4.000 capi.

Popolazione suina selvatica: la popolazione regionale di cinghiali è stimata in circa 75.000 capi.

3.4.8 Identificazione degli animali e registrazione delle aziende

La identificazione degli animali e registrazione delle aziende suinicole sarà effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2) e del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200 (attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

I Servizi veterinari delle ASL assegnano il codice aziendale di cui al DPR 317/1996 su richiesta del proprietario dei suini, verificano sul luogo le condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza. Il suddetto codice aziendale deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini entro i 70 giorni di età, o, comunque, prima di lasciare l'azienda. Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA nel domestico e nel selvatico l'identificazione deve essere



anticipata a 45 giorni.

Al fine di poter tracciare efficacemente la filiera alimentare a partire dal suinetto, i suini dovranno essere registrati nel registro aziendale entro 7 giorni dalla nascita. Sarà inoltre attivata l'identificazione individuale dei riproduttori, ai quali, in aggiunta e contestualmente all'apposizione del tatuaggio, verrà applicata una marca auricolare con numero individuale o dispositivo elettronico. In attesa che entri a regime il numeratore nazionale, relativo all'ordinativo delle marche, il numero progressivo delle marche auricolari che i Servizi Veterinari appongono ai suini all'atto del prelievo sieroematico sarà utilizzato ai fini della identificazione e registrazione dei riproduttori. Il numero identificativo dei riproduttori verrà riportato nel registro individuale, opportunamente vidimato. Sempre in attesa del numeratore nazionale, si prevede la possibilità di adottare una numerazione univoca mediante la gestione degli ordinativi delle marche auricolari da parte delle AASSLL.

Ai fini del presente programma sono soggetti agli adempimenti di cui sopra, e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali, anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.

3.4.9 Qualifica delle aziende

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.

3.4.10 Regole sulla movimentazione degli animali

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017. Al fine di prevenire movimentazioni irregolari, è consentita la movimentazione dei suini tra aziende di pari qualifica sanitaria con riferimento alla malattia di Aujeszky.

3.4.11 Test di laboratorio e procedure di campionamento

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.

3.4.12 Vaccini e protocolli di vaccinazione

Non esistono vaccini contro la PSA.

3.4.13 Misure in caso di risultati positivi per PSA

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.



3.4.14 Ripopolamento delle aziende

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.

3.4.15 Indennizzi per gli allevatori i cui animali siano stati abbattuti e distrutti

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.

3.4.16 Controllo sulla implementazione del programma e indicatori

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.

4. Benefici del programma

Si conferma quanto già previsto dal Programma 2015-2017.





**REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


Allegato B alla Delib.G.R. n. 46/4 del 10.8.2016

Benefici derivanti dalla regolarizzazione degli allevamenti di suini.

La regolarizzazione di un allevamento di suini, col passaggio quindi alla condizione di azienda conosciuta e controllata dal sistema sanitario e, sussistendo le condizioni, di impresa agricola, permette di poter accedere alle diverse misure per sostenere e migliorare la competitività dell'agricoltura, finanziate con le risorse comunitarie della PAC, nazionali e regionali.

Di seguito sono ricordate alcune Misure del Programma di sviluppo rurale, che costituiscono una grande opportunità per le aziende agricole che, operando nel rispetto delle regole, possono vedere crescere le loro attività, potenziandole e diversificandole.

Misura	Descrizione Interventi
M02	<p>Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Sottomisura 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza. Le imprese, ivi comprese quelle suinicole potranno beneficiare del servizio di consulenza al fine di risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda agricola, impresa e/o investimento.</p>
M03	<p>Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità. Le imprese suinicole che decidono di aderire a taluni regimi di qualità potranno beneficiare del sostegno a copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l'attività di controllo di parte terza ai fini della verifica di conformità delle produzioni ai regimi di qualità a cui gli agricoltori aderiscono. I prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, devono essere ottenuti in aziende ubicate in Sardegna. Il sostegno consiste in un rimborso pari al 100% delle spese ammissibili sostenute, per un importo massimo di 3.000,00 euro e un periodo massimo di 5 anni.</p>
M04	<p>Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole. La sottomisura è finalizzata a garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole della Sardegna favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1 gli agricoltori singoli o associati, quindi anche le imprese suinicole. sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la costruzione o miglioramento di beni immobili, acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, spese generali e investimenti immateriali. Le percentuali massime di sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono: nel caso di impresa condotta da agricoltore che non ha la qualifica di giovane: - azienda ubicata in zona non svantaggiata: 40%</p>





**REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

	<ul style="list-style-type: none"> - azienda ubicata in zona svantaggiata: 60% <p>nel caso di impresa condotta da giovane agricoltore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azienda ubicata in zona non svantaggiata: 50% - azienda ubicata in zona svantaggiata: 70%. <p>Nel caso di progetti di filiera, le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi l'80%.</p> <p>Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.</p> <p>La sottomisura prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli ed è rivolta alle imprese agroindustriali e imprese agricole singole o associate, favorendo in particolare i progetti che prevedono la costruzione di processi di filiera. In questo senso rientrano a pieno titolo le imprese suinicole che intendono valorizzare le produzioni tipiche di questo comparto. Sono ammissibili a finanziamento la costruzione, acquisizione (nella misura massima del 10% dell'investimento) o miglioramento di beni immobili, l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, le spese generali, e gli investimenti immateriali.</p> <p>La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%. Nel caso di interventi sovvenzionati nell'ambito dei GO del PEI o quelli collegati ad una fusione di Organizzazioni di Produttori, la percentuale di sostegno può essere maggiorata di un ulteriore 20%.</p>
<p>M06</p>	<p>Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese</p> <p>Sottomisura 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. La sottomisura sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda previa presentazione e approvazione di un business plan (piano aziendale).</p> <p>L'importo forfettario del sostegno è fissato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.000,00 euro in caso di business plan che prevede investimenti e azioni ammissibili in una o più misure/sottomisure attivabili nell'ambito del "Pacchetto giovani", in tal caso la domanda di aiuto dovrà essere valutata, ai fini dell'importo applicabile, anche rispetto alle condizioni di ammissibilità e selezione stabilite nell'ambito delle regole e disposizioni delle misure corrispondenti; - 35.000,00 in caso di business plan non realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani". <p>Sottomisura 6.4.1 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. L'obiettivo della sottomisura è quello di sostenere la diversificazione dell'economia delle aree rurali e a creare nuove fonti di reddito e occupazione intervenendo sul ruolo multifunzionale delle aziende agricole. Sono ammissibili investimenti per la creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica e agricampeggio, per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato, per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali, per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole e per la produzione di energia da fonte rinnovabile e attività interconnesse. I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori o coadiuvanti familiari dell'azienda agricola e possono usufruire di un contributo pari al 50% della spesa ammessa nel rispetto del regime de minimis a sensi regolamento UE n. 1407/2013 (200.000,00 euro).</p>





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

<p>M09</p>	<p>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori. Sottomisura 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale. La sottomisura mira a sostenere la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale che presentano un piano aziendale finalizzato all'adeguamento della produzione e dei prodotti alle esigenze del mercato, alla commercializzazione in comune dei prodotti, alla definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione o ad altre attività, come ad esempio lo sviluppo delle competenze, la promozione o l'organizzazione di processi innovativi. Si tratta di un aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni successivi alla data di riconoscimento della organizzazione dei produttori, calcolato sulla base della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione. Possono beneficiare degli aiuti le Organizzazioni di produttori riconosciute dall'Amministrazione regionale. L'aiuto è concesso sotto forma di rimborso annuale forfettario non superiore a 100.000 euro all'anno per un periodo no superiore a 5 anni. La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di un piano aziendale che descriva le attività che l'OP si impegna a realizzare in relazione ad uno o più dei seguenti elementi: adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato; la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti; altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. Particolare rilevanza assume questa misura in un comparto quale quello suinicole in cui uno dei maggiori punti di debolezza è rappresentato dalla piccola dimensione economica delle imprese e dalla conseguente difficoltà a concentrare massa critica di prodotti da immettere sul mercato.</p>
<p>M10</p>	<p>Pagamenti agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali. Intervento 10.1.5 - conservazione di razze locali minacciate di abbandono. L'intervento prevede l'allevamento nelle aziende agricole di razze locali minacciate di abbandono. Il tipo di intervento potrà favorire salvaguardia della diversità genetica nonché la diminuzione del rischio di estinzione delle principali razze e autoctone della Sardegna. Rientra tra gli altri l'allevamento di suini di razza Suino Sardo. Il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto. Per l'allevamento del suino di razza sarda è previsto un premio di 200,00 euro per UBA/anno.</p>
<p>M13</p>	<p>Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Sottomisure: - 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane; - 13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi. Le sottomisure sono hanno l'obiettivo di sostenere la permanenza di attività agricole nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, assicurando un sostegno diretto agli agricoltori. L'indennità agli agricoltori che svolgono l'attività agricola le zone montane e nelle altre zone soggette a</p>





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

	<p>vincoli naturali significativi è finalizzata a compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola in tali zone rispetto a quelli ricavabili in zone non interessate da svantaggi naturali o vincoli specifici e assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole promuovendo pratiche e sistemi agricoli sostenibili.</p> <p>Il pagamento previsto è corrisposto sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto e possono beneficiarne gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.</p> <p>Anche le aziende suinicole che decidessero di regolarizzare la loro posizione potranno beneficiare nel futuro per le superfici condotte di tali premi.</p>
<p>M14</p>	<p>Benessere degli animali.</p> <p>Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali. Intervento 14.1.2 - pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore suini.</p> <p>Scopo dell'intervento è l'introduzione e l'applicazione di pratiche aziendali superiori agli obblighi di condizionalità e all'ordinarietà, mirate al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli regionali.</p> <p>Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno allevate.</p> <p>Gli importi del sostegno annuo per UBA sono diversificati in funzione degli impegni per ciascun intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allevamento stabulato da riproduzione e/o da ingrasso (pavimento fessurato): suini in accrescimento 8 €/UBA; scrofette 66 €/UBA; scrofe 94 €/UBA; - allevamento stabulato da riproduzione e/o da ingrasso (pavimento continuo): 273 €/UBA; - allevamento stabulato da autoconsumo/familiare (pavimento continuo): 273 €/UBA; - allevamento confinato semibrado: 331 €/UBA. <p>Condizione di ammissibilità è essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che si impegnano a rispettare in tutto l'allevamento suino gli impegni rigorosi di benessere animale. È una delle misure più innovative del nuovo PSR, riservata in passato ai soli ovini, che permette di migliorare la qualità dell'allevamento suino regionale.</p>
<p>M16</p>	<p>Cooperazioni.</p> <p>Sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi (GO) del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.</p> <p>Obiettivo della sottomisura è quello di sostenere una maggiore partecipazione al processo di creazione e trasferimento dell'innovazione attivata dai GO, tramite la cooperazione fra i diversi attori, per favorire l'introduzione, la diffusione e l'accettazione delle nuove idee. La sottomisura interviene prioritariamente sulle tematiche che riguardano la qualità e competitività delle filiere produttive e l'adeguamento del sistema produttivo agroalimentare ai cambiamenti climatici e desertificazione, gestione del suolo, caratterizzazione e produzione delle risorse genetiche in ambito locale.</p> <p>La sottomisura sostiene una prima fase di setting-up della durata massima di 1 anno per a favorire la costituzione dei GO finalizzata all'informazione del territorio circa l'idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e alla predisposizione degli studi di fattibilità e della proposta del piano di progetto tramite anche l'ausilio di un facilitatore. Il piano di progetto è il documento attraverso cui il Gruppo pianifica la realizzazione di un progetto, da realizzarsi in una seconda fase, atto a trovare</p>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

	<p>soluzioni innovative a problematiche specifiche emerse dal territorio e che contribuiscono al perseguimento di obiettivi e priorità dello sviluppo rurale. I piani di progetto dei GO potranno riguardare tutte le tematiche oggetto delle altre sottomisure della Misura 16.</p> <p>L'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzione globale a rimborso delle spese ammissibili erogato per una durata non superiore a 1 anno, per la prima fase, e a 4 anni per la seconda.</p> <p>Per la prima fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a 50.000,00 euro, a rimborso delle spese sostenute e un'intensità pari al 100% dei costi ammessi. Per la seconda fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a 800.000,00 euro, secondo le intensità previste dalla scheda di misura del PSR.</p> <p>Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. La sottomisura vuole contribuire contribuisce al miglioramento della competitività aziendale e a rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento, tramite la cooperazione all'interno delle filiere e tra le stesse, facilitando l'accesso diretto ai mercati di riferimento, al fine di affrontare le problematiche dovute a stagionalità delle produzioni, ad una distribuzione inadeguata dei prodotti locali, alla mancata informazione del consumatore e alla scarsa diffusione di innovazioni aziendali.</p> <p>La sottomisura prevede il sostegno per azioni di cooperazione per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali e per azioni di promozione a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e/o mercati locali.</p> <p>Il sostegno previsto è erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati ed è erogato per una durata non superiore ai 2 anni.</p> <p>Possono beneficiare del sostegno aggregazioni di almeno 3 soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione), finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.</p> <p>Il sostegno è pari al 100 % della spesa ammissibile e l'importo massimo di spesa ammessa è pari a 250.000,00 euro.</p> <p>Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali sono ammissibili i costi di animazione per ampliare la partecipazione al progetto, i costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta /mercato locale, compresi studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, i costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione, i costi di esercizio delle attività per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al personale e le spese generali e i costi connessi alle attività di commercializzazione ivi compresi quelli relativi alla logistica e alla stesura di eventuali accordi/contratti di commercializzazione. Per le azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili invece e i costi relativi alle attività di pubbliche relazioni e di incoming finalizzate alla promozione della filiera corta e dei mercati locali, i costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi e i costi del materiale e delle attività promozionali e informative.</p>
<p>M19</p>	<p>Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo).</p> <p>Altre opportunità sono offerte alle aziende nell'ambito degli interventi che saranno attuati dai Gruppi di azione locale (GAL) con l'approccio LEADER, in particolare con le risorse attribuite alla sottomisura 19.2:</p> <p>- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.</p>

